

## CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 15 aprile 2005, n. 7925.

*Per costituire causa di ineleggibilità ex art. 60, n. 5), del t.u. 267/2000, il potere di controllo deve essere tecnico e deve svolgersi in via esclusiva sulla formazione dell'attività amministrativa dell'ente: non integra tale situazione l'appartenenza alla Commissione elettorale circondariale.*

*Omissis.*

4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 47 e 60 comma secondo del dlgs n. 267 del 2000, e dell'art. 22 comma 2 del DPR n. 233 del 1967, ed infine dell'art. 12 delle disp. sulla legge in generale. Sostengono che la Corte di merito ha dimenticato che nei Comuni nei quali come quello di cui si tratta gli assessori sono nominati dal sindaco, essi debbono possedere i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale. Tali requisiti invece non erano posseduti dal ... a causa della sua partecipazione alla Commissione Elettorale Circondariale.

4.a. Osserva il collegio che a respingere la doglianza vale la considerazione assorbente di ogni aspetto della vicenda, emergente peraltro alla giurisprudenza di questa Corte, che il potere di controllo per costituire causa di ineleggibilità ai sensi dell'art. 60 n. 5 della legge n. 267 del 2000, deve essere tecnico e deve svolgersi sulla amministrazione dell'ente da parte dei soggetti in questione, in via esclusiva o prevalente, così da incidere sulla formazione della attività amministrativa (cass. n. 10703 del 2001).

Non integra tale situazione la appartenenza ad un organo collegiale cui è demandato di controllare la legittimità dell'esercizio sindacale delle funzioni di Ufficiale Elettorale, ovvero sulla formazione e tenuta delle liste elettorali tale situazione al più, se effettivamente realizzata, come si contesta, potrebbe interare una causa di incompatibilità, rimovibile anche dopo della nomina.

5. Il ricorso deve esser respinto. I ricorrenti debbono essere condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio.

*Omissis.*